



COMANDO MILITARE ESERCITO "SICILIA"

- Il Comandante -

ORDINANZA N. 02/2024 PER LO SVOLGIMENTO DI ESERCITAZIONI "A FUOCO" PRESSO IL POLIGONO DI TIRO SEMIPERMANENTE DI "DRASI" (AG).

CONSIDERATA

la necessità, prospettata dai Reparti della Forza Armata, dalla U.S. Naval Air Station di Sigonella, dai Corpi Armati dello Stato e dalle Forze di Polizia, di svolgere esercitazioni di tiro con armi individuali, di reparto e lancio bombe a mano nella zona denominata "Poligono di DRASI" nel Comune di Agrigento nel mese di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2024 secondo il seguente calendario:

GENNAIO:

nei giorni 02-03-04-05	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	C.DO BRIGATA MECC. "AOSTA"
nei giorni 08-09-10-11-12	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	C.DO BRIGATA MECC. "AOSTA"
nei giorni 15-16-17-18-19	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	U.S. NAVY
nei giorni 22-23	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	C.DO BRIGATA MECC. "AOSTA"
il giorno 24	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	4° RGT GENIO GUASTATORI
nei giorni 25-26-29-30	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	C.DO BRIGATA MECC. "AOSTA"

FEBBRAIO:

nei giorni 01-02-05	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	C.DO BRIGATA MECC. "AOSTA"
nei giorni 06-07	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	62° RGT FANTERIA "SICILIA"
nei giorni 08-09	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	C.DO BRIGATA MECC. "AOSTA"
nei giorni 12-13-14-15-16	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	U.S. NAVY
nei giorni 19-20	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	4° RGT GENIO GUASTATORI
il giorno 21	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	C.DO BRIGATA MECC. "AOSTA"
il giorno 22	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	5° RGT FANTERIA "AOSTA"
il giorno 23	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	C.DO BRIGATA MECC. "AOSTA"
nei giorni 26-27-28	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	5° RGT FANTERIA "AOSTA"

MARZO:

il giorno 01	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	5° RGT FANTERIA "AOSTA"
nei giorni 04-05-06-07-08	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	RGT LANCIERI DI AOSTA (6°)
nei giorni 11-12-13-14-15	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	U.S. NAVY
il giorno 18	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	24° RGT ART. TER."PELORITANI"
nei giorni 19-20	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	4° RGT GENIO GUASTATORI
il giorno 21	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	RGT LOGISTICO "AOSTA"
il giorno 22	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	C.DO BRIGATA MECC. "AOSTA"
nei giorni 25-26	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	62° RGT FANTERIA "SICILIA"
nei giorni 27-29	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	C.DO BRIGATA MECC. "AOSTA"

APRILE:

nei giorni 02-03-04-05-08	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	C.DO BRIGATA MECC. "AOSTA"
nei giorni 09-10	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	62° RGT FANTERIA "SICILIA"
nei giorni 11-12	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	C.DO BRIGATA MECC. "AOSTA"
nei giorni 15-16-17-18-19	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	U.S. NAVY
nei giorni 22-23	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	4° RGT GENIO GUASTATORI
nei giorni 24-26-29	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	C.DO BRIGATA MECC. "AOSTA"

MAGGIO:

nei giorni 02-03	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	4° RGT GENIO GUASTATORI
nei giorni 06-07	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	62° RGT FANTERIA "SICILIA"
nei giorni 08-09-10	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	5° RGT FANTERIA "AOSTA"
il giorno 13	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	RGT LOGISTICO "AOSTA"
il giorno 14	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	24° RGT ART. TER. "PELORITANI"

GIUGNO:

SOSPENSIONE ESTIVA DAL 15 MAGGIO AL 15 OTTOBRE 2024.

VISTO

l'articolo 332 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e l'articolo 438 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90;

DISPONGO

1. LO SGOMBERO di persone (non interessate all'esercitazione) e di animali, per i giorni e le ore indicati, dalla zona compresa tra i punti di coordinate (**WGS84**):
(E 81092 N 19365); (E 81643 N 19510); (E 81619 N 18869); (E 81488 N 18608); (E 81326 N 18306); (E 81492 N 19011); (E 80870 N 19285); (E 81306 N 18269).

La zona indicata sarà delimitata con bandieroni di colore rosso ed interdetta da vedette, l'ubicazione dei bandieroni e delle vedette è riportata sulla carta topografica allegata (Allegato "A").

2. IL DIVIETO DI ACCESSO all'area sgomberata, ad eccezione del personale autorizzato dal Direttore di esercitazione o del tiro.
3. L'OCCUPAZIONE, da parte dell'Ente/Reparto che svolge l'attività a fuoco:
delle "postazioni" per VEDETTE incaricate di far rispettare il divieto di accesso all'area sgomberata;
della zona delimitata dai bandieroni rossi e dalle vedette (Allegato "A").
4. L'INTERDIZIONE AL TRANSITO delle strade che attraversano la zona pericolosa.

RENDO NOTO CHE

1. I CONTRAVVENTORI a quanto sopra disposto e/o alle ingiunzioni fatte dalle VEDETTTE saranno:
 - ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza di loro inosservanze;
 - soggetti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, alle sanzioni previste dall’art. 336 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e/o dal combinato disposto degli art. 140, 141 e 142 del Codice Penale Militare di Pace e 336, 337 del Codice Penale riportati nell’allegato “B” alla presente Ordinanza.
2. E’ VIETATO rimuovere o raccogliere proiettili inesplosi od ordigni esplosivi di qualsiasi genere in osservanza alle disposizioni legislative vigenti, riportate nell’allegato “C” alla presente Ordinanza.
3. LA RICHIESTA per gli INDENNIZZI relativi a sgomberi e ad occupazioni di immobili e per eventuali RISARCIMENTI DI DANNI dovrà avvenire nel rispetto delle modalità e dei termini di cui all’art. 438 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, riportati nell’allegato “C” della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza, unitamente a:
carta topografica riportante l’area da sgomberare e la dislocazione dei bandieroni e delle vedette (Allegato “A”);
“Avvertenze” relative alle disposizioni legislative riguardanti (Allegato “C”):
la rimozione o raccolta di proiettili e di ordigni esplosivi;
le norme che regolano la richiesta di indennizzi e risarcimenti di danni,
dovrà essere affissa all’albo del Comune di AGRIGENTO fino alla data di termine dell’esercitazione o tiro.


UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA SONO INCARICATI DI FARE OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

Palermo, 20 novembre 2023

Generale di Divisione
Maurizio Angelo SCARDINO

MONTE GRANDE

F.º 271 IV S.E.



STRALCIO DEL CODICE PENALE MILITARE DI PACE

Libro secondo (*Dei reati militari, in particolare*)

Titolo I (*Dei reati contro la fedeltà e la difesa militare*)

Capo II (*Dei reati contro militari in servizio*)

140. Forzata consegna. Il militare che in qualsiasi modo forza una consegna è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni. Se il fatto è commesso in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo 118, la pena è della reclusione militare da due a sette anni. Se il fatto è commesso con armi, ovvero da tre o più persone riunite, o se ne è derivato grave danno, la pena è aumentata.

141. Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta. Il militare, che non ottempera all'ingiunzione fatta da una sentinella, vedetta o scolta, nella esecuzione di una consegna ricevuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno. Il militare, che minaccia o ingiuria una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

142. Violenza a sentinella, vedetta o scolta. Il militare, che usa violenza a una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni. Se la violenza è commessa con armi o da più persone riunite, si applica la reclusione militare da tre a sette anni.

STRALCIO DEL CODICE PENALE ORDINARIO

Libro secondo (*Dei delitti in particolare*)

Titolo II (*Dei delitti contro la pubblica Amministrazione*)

Capo II (*Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione*)

336. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione fino a cinque anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio e servizio, o per influire, comunque, su di essa.

337. Resistenza a un pubblico ufficiale. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto d'ufficio o del servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

AVVERTENZE

1. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE INERENTI IL DIVIETO DI RIMUOVERE/RACCOGLIERE PROIETTILI - CARTUCCE - ORDIGNI ESPLOSIVI (E/O RELATIVI ROTTAMI).

Chiunque durante il corso di esercitazioni/tiri od anche a distanza di tempo da questi, rinvenisse sul terreno proiettili inesplosi, dovrà astenersi dal rimuoverli (senza alcuna eccezione) perché un proiettile inesplosivo può scoppiare anche se leggermente mosso.

Del rinvenimento dovrà esserne data immediata comunicazione al comando dell'Ente/reparto che svolge i tiri/esercitazioni (se "ancora in zona") e/ovvero al più vicino Comando CARABINIERI.

Circa l'osservanza delle disposizioni sul DIVIETO di ricerca, raccolta rimozioni dei proiettili - cartucce - ordigni esplosivi (e dei relativi rottami) si riportano gli articoli del REGIO DECRETO in data 23 aprile 1896, n. 109:

- Art. 1: è vietato a chiunque, eccetto che alle persone militari ed alle altre espressamente a ciò adibite dall'autorità militare, ed ai loro incaricati, di ricevere o raccogliere proiettili sparati, o parti dei proiettili, nei luoghi di esercitazione di tiro ed in quelli adiacenti.

- Art. 2: per evitare ogni responsabilità dipendente da furti o indebite appropriazioni, o da infortuni causati da fortuite esplosioni, i proprietari di terreni sui quali, dopo le esercitazioni di tiro, si trovassero proiettili sparati, non stati raccolti, dovranno rivolgersi all'autorità militare perché detti proiettili vengano ritirati o distrutti per cura della medesima.

- Art. 3: gli scopritori, gli acquirenti, gli incettatori ed i detentori di proiettili o di parti dei medesimi, che saranno, a seconda dei casi, incorsi nelle pene stabilite dai codici penali, militare o comune, per gli acquisti di cose destinate ad usi militari, i furti, le appropriazioni indebite, le ricettazioni di cose dello Stato e l'appropriazione delle cose smarrite, saranno denunciati alla competente autorità giudiziaria per il procedimento penale.

2. MODALITÀ / TERMINI PER LA RICHIESTA DI INDENNIZZI CONSEGUENTI A "SGOMBERI - OCCUPAZIONI - DANNI".

Si riporta il Decreto Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, articolo 438, commi 13, 14, 15, 16, 17, 18:

"Prima dell'inizio delle esercitazioni e al termine delle stesse a cura dell'Amministrazione Militare, in contraddittorio del proprietario, dell'affittuario e dei loro rappresentanti ed in mancanza di questi, possibilmente, alla presenza di due testimoni, è redatto verbale constatante lo stato di consistenza dei luoghi e delle cose interessate alle esercitazioni.

Gli indennizzi per danni patrimoniali o pregiudizi economici dipendenti dalle esercitazioni sono richiesti dagli aventi diritto con istanza diretta al Comandante militare, conforme ad apposito modello predisposto dal Ministero della Difesa.

Tali istanze sono presentate ai Comuni nel cui territorio sono situati i beni danneggiati o i fondi sgomberati, possibilmente entro il quindicesimo giorno dal termine dell'esercitazioni. Le domande possono contenere riserva di presentare perizia di parte.

I moduli per inoltrare la richiesta degli indennizzi e dei risarcimenti di danni sono reperibili presso gli Uffici Comunali e le locali Stazioni dei Carabinieri.

Entro il trentesimo giorno dalla data di presentazione delle domande, il Comune provvede al loro inoltro all'ufficio tecnico militare competente.

I danni denunciati che non risultano accertati o che sono dichiarati di entità diversa sono immediatamente controllati sul posto e per essi viene redatto verbale in contraddittorio con gli interessati. E' verbalizzato con l'intervento di testimoni l'eventuale rifiuto all'accertamento opposto dagli interessati".



COMANDO MILITARE ESERCITO "SICILIA"

oOo

AVVISO ALLA POPOLAZIONE

1. Si avverte che nella zona corrispondente al Poligono di tiro di "DRASI" meglio indicata nel successivo paragrafo 2.a. saranno svolte ESERCITAZIONI A FUOCO con munizionamento scoppiante e non, nei mesi di: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2024:

nei giorni 02-03-04-05-08-09-10-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-29-30	GENNAIO	dalle ore <u>08.00</u> alle ore <u>22.00</u> ;
nei giorni 01-02-05-06-07-08-09-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23-26-27-28	FEBBRAIO	dalle ore <u>08.00</u> alle ore <u>22.00</u> ;
nei giorni 01-04-05-06-07-08-11-12-13-14-15-18-19-20-21-22-25-26-27-29	MARZO	dalle ore <u>08.00</u> alle ore <u>22.00</u> ;
nei giorni 02-03-04-05-08-09-10-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-26-29	APRILE	dalle ore <u>08.00</u> alle ore <u>22.00</u> ;
nei giorni 02-03-06-07-08-09-10-13-14	MAGGIO	dalle ore <u>08.00</u> alle ore <u>22.00</u> ;
nei giorni SOSPENSIONE ESTIVA DAL 15 MAGGIO AL 15 OTTOBRE 2024	GIUGNO	dalle ore <u>08.00</u> alle ore <u>22.00</u> ;

2. Per motivi di PUBBLICA INCOLUMITA' a mente dell'art. 332 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e dell'art. 438 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, è stata emanata l'ORDINANZA n. 02/2024 in data 20 novembre 2023, affissa all'Albo Pretorio Comunale, con la quale è stato disposto:

- a. LO SGOMBERO di persone e di animali, per i giorni e le ore sopra indicati, dalla zona compresa tra i punti di coordinate: (WGS84):

(E 81092 N 19365); (E 81643 N 19510); (E 81619 N 18869); (E 81488 N 18608); (E 81326 N 18306); (E 81492 N 19011); (E 80870 N 19285); (E 81306 N 18269).

La zona indicata sarà delimitata con bandieroni di colore rosso ed interdetta da VEDETTE. La delimitazione della zona e l'ubicazione dei bandieroni e delle vedette sono riportati sulla carta topografica allegata all'Ordinanza di Sgombero ed affissa all'Albo Pretorio Comunale;

- b. IL DIVIETO DI ACCESSO all'area sgomberata, ad eccezione del personale autorizzato dal Direttore di Esercitazione o del tiro;
- c. L'OCCUPAZIONE, da parte dell'Ente/Reparto che svolge l'attività a fuoco, delle postazioni per vedette e dell'area precedentemente indicata e riportata sulla carta topografica affissa all'Albo Pretorio Comunale;
- d. L'INTERDIZIONE AL TRANSITO delle strade che attraversano la zona pericolosa;

3. SI RENDE NOTO CHE:

- a. I CONTRAVVENTORI a quanto sopra detto e/o alle ingiunzioni fatte dalle VEDETTE (INCARICATE DI FAR RISPETTARE IL DIVIETO DI ACCESSO ALL'AREA SGOMBERATA) saranno:

- ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza di loro inosservanze;
- soggetti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, alle sanzioni previste dall'art. 336 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e/o dal combinato disposto degli art. 140, 141 e 142 del Codice Penale Militare di Pace e 336 e 337 del Codice Penale;

- b. E' VIETATO RIMUOVERE/RACCOGLIERE PROIETTI – CARTUCCE – ORDIGNI ESPLOSIVI E/O RELATIVI ROTTAMI.

Chiunque, durante il corso di esercitazioni/tiri ed anche a distanza di tempo da questi, rinvenisse sul terreno proiettili inesplosi dovrà astenersi dal rimuoverli (senza alcuna eccezione) perché un proiettile inesplosivo può scoppiare anche se leggermente mosso.

Del rinvenimento dovrà esserne data immediata comunicazione al Comando dell'Ente/Reparto che svolge le esercitazioni (se ancora in zona) ovvero al più vicino Comando CARABINIERI.

Circa l'osservanza delle disposizioni sul DIVIETO di ricerca, raccolta, rimozione dei proiettili – cartucce – ordigni esplosivi e dei relativi rottami, si riportano gli articoli del REGIO DECRETO in data 23 aprile 1896, n. 109:

- Art. 1: è vietato a chiunque, eccetto che alle persone militari ed alle altre espressamente a ciò adibite dall'autorità militare, ed ai loro incaricati, di ricevere o raccogliere proiettili sparati, o parti di proiettili, nei luoghi di esercitazioni di tiro ed in quelli adiacenti.
- Art. 2: per evitare ogni responsabilità dipendente da furti o indebite appropriazioni, o da infortuni causati da fortuite esplosioni, i proprietari di terreni sui quali, dopo le esercitazioni di tiro, si trovassero proiettili sparati, non stati raccolti, dovranno rivolgersi all'autorità militare perché detti proiettili vengano ritirati o distrutti per cura della medesima.
- Art. 3: gli scopritori, gli acquirenti, gli incettatori ed i detentori di proiettili o di parti dei medesimi, che saranno, a seconda dei casi, incorsi nelle pene stabilite dai codici penali, militare e comune, per gli acquisti di cose destinate ad usi militari, i furti, le appropriazioni indebite, le ricettazioni di cose dello Stato e l'appropriazione delle cose smarrite, saranno denunciati alla competente autorità giudiziaria per il procedimento penale.

- c. LE MODALITA' E I TERMINI DI TEMPO PER LA RICHIESTA DI INDENNIZZI CONSEGUENTI A "SGOMBERI - OCCUPAZIONI – DANNI" sono riportati nell'allegato "C" (AVVERTENZE) all'ORDINANZA DI SGOMBERO ed affissi all'Albo Pretorio Comunale.

Palermo, 20 novembre 2023

IL COMANDANTE
Gen. D. Maurizio Angelo SCARDINO